

n. 5480/2015 v.g.



Tribunale di Roma
Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano, vista la nota n. 132877/15 prot. del 17 aprile 2015 avente ad oggetto "Società cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa (R.E.A. n.). Iscrizione della decadenza del Sig. S dall'incarico di commissario liquidatore;

considerato, per come risulta dagli atti, che: con sentenza emessa dal Tribunale di Como in data 7 giugno 2007, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 8 maggio 2012 e divenuta definitiva in data 5 giugno 2014, sono state inflitte al Sig. S le pene accessorie dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per anni dieci; il Sig. S risultava ricoprire l'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa Edilizia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa; a seguito della comunicazione della sentenza, l'ufficio ha iscritto la decadenza del Sig. S dall'incarico di commissario liquidatore;

considerato che, con nota del 3 aprile 2015, il Sig. S chiedeva alla camera di provvedere all'annullamento di tale iscrizione in autotutela rappresentando, in particolare, che le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori non appaiono applicabili analogicamente al commissario liquidatore anche in ragione della diversità dei due uffici;

ritenuto, contrariamente a quanto dedotto dal Sig. S, che il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale e si sostituisce all'imprenditore nel potere di amministrare il patrimonio dell'impresa, procedendo al compimento di tutte le operazioni di liquidazione secondo le indicazioni e direttive dell'autorità di vigilanza e, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, compie autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

ritenuto, dunque, che la pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa implica necessariamente, per come correttamente rilevato dall'ufficio, la



decadenza del Sig. S dall'incarico di commissario liquidatore;
considerato, dunque, che appare corretta l'iscrizione, da parte dell'ufficio del registro, della
decadenza del predetto dall'incarico in essere;

p.q.m.

dichiara che non sussistono i presupposti di legge per disporre la cancellazione d'ufficio
dell'iscrizione, intervenuta in data 11 marzo 2015, concernente la decadenza del Sig.

S dall'incarico di commissario liquidatore della Società cooperativa Edilizia a
r.l. in liquidazione coatta amministrativa (R.E.A. n.).

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 11 maggio 2015

Il Giudice del registro delle imprese

(dott. Guido Romano)

IL CASO.it

